



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Direzione Generale

Agli Istituti di istruzione secondaria  
di secondo grado

**Oggetto: Indicazioni per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale**

La legge n. 107/2015<sup>1</sup> ha conferito al Governo una delega per l'adozione di un decreto legislativo finalizzato alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e al raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, sulla base di un sostanziale ripensamento del loro assetto ordinamentale.

L'attuazione della delega, tra l'altro, ha posto le basi per garantire agli studenti, in ogni fase del percorso formativo, il passaggio tra i due sistemi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il bagaglio di competenze acquisite, attraverso i seguenti provvedimenti normativi primari e secondari da considerare nella loro stretta interrelazione e interdipendenza.

### **Norme nazionali:**

- 1) D.Lgs. 13.4.2017, n. 61, *Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;*
- 2) *Accordo Conferenza Stato-Regioni del 10.5.2018, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui*

---

<sup>1</sup> Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", articolo 1, commi 180 e 181, lettera d).

Rif. Filippo Ciancio e Ignazio Testoni



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Direzione Generale

- agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recepito con il D.M. 22.5.2018;*
- 3) *Decreto interministeriale 24.5.2018, n. 92, Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;*
  - 4) *D.Lgs. 16.1.2013 n. 13, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;*
  - 5) *D.M. 30.6.2015, Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;*
  - 6) *Decreto interministeriale 17.5.2018, Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.*
  - 7) *D.M. 23.8.2019 n. 766, Adozione delle Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale;*
  - 8) *Accordo in Conferenza Stato-Regioni dell'1.9.2019, Rep. Atti 155 CSR, per l'integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle figure di IeFP, l'aggiornamento degli standard minimi formativi e dei modelli di attestazione dei relativi percorsi, recepito con Decreto Interministeriale n. 56 del 7.7.2020;*

Rif. Filippo Ciancio e Ignazio Testoni



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: [direzione-sicilia@istruzione.it](mailto:direzione-sicilia@istruzione.it) - PEC: [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it) - [www.usr.sicilia.it](http://www.usr.sicilia.it)



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Direzione Generale

- 9) *Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18.12.2019, relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;*
- 10) *Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 10.9.2020, rep atti n. 156, di rimodulazione dell'Accordo del 10.5.2018, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale.*
- 11) *Decreto Interministeriale 5.1.2021, Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze.*

### **Norme della Regione Sicilia:**

- 12) *Linee Guida Regionali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale, emanate con Delibera della Giunta Regionale n. 307 del 26.7.2017;*
- 13) *Decreto del Presidente della Regione Siciliana 7 marzo 2018, n. 6, Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29. Sistema di certificazione regionale delle competenze;*
- 14) *Decreto Assessoriale n. 7969 del 20.12.2019, Recepimento dell'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2019 in riferimento al Repertorio Nazionale delle figure professionali relative alle qualifiche e ai diplomi dei percorsi di istruzione professionale e modifica dell'Allegato III "Profili, Obiettivi e Standard nazionali contenuti della banca dati del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana" parte integrante del D.A. n. 2570 del 26 maggio 2016.*

### **I passaggi tra sistemi: le azioni di accompagnamento.**

La giovane età degli studenti può portare ad un ripensamento delle scelte compiute, derivanti talvolta, più che dal desiderio di scegliere il percorso formativo più rispondente ai loro bisogni e alle loro attitudini, da disattese aspettative, dall'evoluzione degli interessi, da valutazioni inadeguate

Rif. Filippo Ciancio e Ignazio Testoni



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: [direzione-sicilia@istruzione.it](mailto:direzione-sicilia@istruzione.it) - PEC: [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it) - [www.usr.sicilia.it](http://www.usr.sicilia.it)



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Direzione Generale

delle opportunità e degli stimoli offerti dai diversi corsi di studio o, più spesso, da demotivazione o scarso rendimento.

È pertanto opportuno che l'istituzione scolastica metta a regime adeguate azioni di orientamento continuo e accompagnamento, non solo in previsione della possibilità che gli studenti intendano cambiare il proprio percorso, ma anche nell'ottica del contrasto alle povertà educative, alla dispersione scolastica, e al fine dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Con la presente nota si intendono dare agli Istituti professionali alcune indicazioni operative sulle diverse fasi previste e sulle procedure di accompagnamento da adottare, in caso di richiesta da parte degli studenti di passaggio da e verso l'istruzione e formazione professionale.

### **Criteri generali per il passaggio tra i sistemi formativi.**

L'art. 8 del D.Lgs. n. 61/2017 definisce il passaggio tra i percorsi di IP e leFP, attuabile in qualsiasi momento del ciclo scolastico o formativo, come *una opportunità che garantisce alla studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni*. Detta norma ha demandato la disciplina del passaggio ad un apposito accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- La procedura per il passaggio è attivabile esclusivamente a domanda della studentessa e dello studente, e può essere effettuata nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e formative;
- richiede, da parte delle istituzioni scolastiche e formative interessate, la progettazione e l'attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno della studentessa e dello studente e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso;
- deve tenere conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere, anche nel caso in cui la studentessa e lo studente siano già in possesso di ammissione all'annualità successiva del percorso di provenienza;

Rif. Filippo Ciancio e Ignazio Testoni



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: [direzione-sicilia@istruzione.it](mailto:direzione-sicilia@istruzione.it) - PEC: [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it) - [www.usr.sicilia.it](http://www.usr.sicilia.it)



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Direzione Generale

- la determinazione dell'annualità di inserimento è basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa e lo studente chiedono di accedere, nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso.

Le diverse fasi di passaggio sono disciplinate, nel rispetto dei criteri generali fissati dal D.Lgs. n. 61/2017, dall'accordo Stato-Regioni del 10.5.2018<sup>2</sup>, integrato da quello del 10.9.2020, con il quale il sistema dei passaggi è stato esteso, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, anche ai percorsi indicati nel nuovo Repertorio dell'offerta formativa di istruzione e formazione previsti dall'accordo in Conferenza permanente Stato-Regioni dell'1.9.2019, compatibilmente con la gradualità di adozione dello stesso Repertorio da parte delle singole Regioni<sup>3</sup>.

### **Attivazione delle fasi del passaggio: termini per la presentazione della domanda.**

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'accordo Stato-Regioni del 10.5.2018, **lo studente che intende effettuare il passaggio deve presentare domanda, per il tramite dell'istituzione di appartenenza, a quella nella quale è attivato il percorso richiesto.**

In caso di minore di età, la domanda di passaggio è presentata dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

Le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate (art. 2, comma 2):

- a) per gli studenti che frequentano i primi tre anni dei percorsi di leFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
- b) per gli studentiche frequentano il quarto anno dei percorsi di leFP e che intendano passare ad un Istituto Professionale, al termine dell'anno.

---

<sup>2</sup> Rep. atti n. 100/CSR, recepito con D.M. 22.5.2018.

<sup>3</sup> In Sicilia l'accordo è stato recepito con Decreto Assessoriale n. 7969 del 20.12.2019.

Rif. Filippo Ciancio e Ignazio Testoni



*Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Direzione Generale

**Tempistica per la domanda di passaggio (art. 6 Accordo Conferenza Stato-Regioni)**

| <b>Tipologia</b>   | <b>Scadenza per la presentazione della domanda</b>  | <b>Termine entro il quale deve essere conclusa l'operazione di passaggio</b> |
|--|---|--|
| Richiesta di passaggio ai percorsi di IP nel corso dei primi due anni dei percorsi di leFP.  | Entro il 31 gennaio dell'anno formativo cui è iscritto  | Entro il mese di febbraio successivo   |
| Richiesta di passaggio ai percorsi di IP nel corso del terzo anno dei percorsi di leFP.  | Entro il 30 novembre  | Non indicato   |
| Richiesta di passaggio ai percorsi di IP al termine dell'anno formativo dei percorsi leFP.   | Entro il 30 giugno e, comunque, in tempo utile per consentire il perfezionamento di tutte le operazioni connesse al passaggio prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo | Entro l'inizio dell'anno scolastico successivo                               |
| Richiesta di passaggio ai percorsi di leFP, erogati sia dalle Istituzioni formative, sia da quelle scolastiche in via sussidiaria. | Definito dalle specifiche regolamentazioni regionali  | Definito dalle specifiche regolamentazioni regionali                         |
| Richiesta di passaggio ai percorsi di leFP nel corso del terzo anno dei percorsi di IP.  | Entro il 30 novembre  | Non indicato   |

Rif. Filippo Ciancio e Ignazio Testoni



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: [direzione-sicilia@istruzione.it](mailto:direzione-sicilia@istruzione.it) - PEC: [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it) - [www.usr.sicilia.it](http://www.usr.sicilia.it)



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Direzione Generale

### **Richiesta di passaggio da IP a leFP**

Ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Stato-Regioni, l'istituto Professionale di provenienza dello studente deve acquisire la domanda di passaggio e trasmetterla all'istituzione formativa di destinazione.

Appare opportuno in questa fase che l'istituzione scolastica provveda, a mezzo possibilmente del responsabile del servizio di orientamento e/o del coordinatore o docente incaricato della classe di appartenenza dello studente (ad esempio il tutor dello studente):

1) a fornire adeguate informazioni su ciascuna delle fasi della procedura, avviando un primo colloquio con lo studente e la famiglia, al fine di acquisire informazioni generali sulle motivazioni della domanda di passaggio e su eventuali contatti già presi con l'ente di destinazione;

2) a sostenere la prima fase del passaggio, mettendo in atto tutte le possibili azioni, compresa l'eventuale organizzazione, previo accordo con l'ente di destinazione, di uno stage orientativo, al fine di consentire allo studente di verificare l'adeguatezza della scelta;

3) a predisporre tutta la documentazione necessaria per la certificazione delle competenze acquisite dallo studente, precisamente:

- il Diploma di Istruzione Secondaria di Primo grado;
- il Patto Formativo Individuale;
- l'eventuale certificazione medica di disabilità e il relativo PEI.
- i risultati degli scrutini, gli elaborati e lavori significativi, la programmazione didattica svolta dai docenti negli anni di riferimento, le ore di lezione effettivamente svolte e il numero di assenze registrate dell'anno in corso, nonché ulteriori elementi significativi sul percorso formativo, accertati tramite colloquio, verbalizzato, tra i docenti, lo studente e la famiglia;
- la redazione di schede di osservazione dell'eventuale stage orientativo;
- la redazione di una scheda di feedback dello studente sulle iniziative di riorientamento;

Rif. Filippo Ciancio e Ignazio Testoni



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Direzione Generale

4) a trasmettere la domanda di passaggio all'ente di destinazione, richiedendo contestualmente l'integrazione della Commissione per i passaggi con un proprio docente, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'accordo<sup>4</sup>.

### **L'elaborazione del Certificato delle competenze**

Ai sensi dell'art. 2, comma 2<sup>5</sup>, lettera *b*), dell'accordo Stato Regioni del 10.5.2018, l'istituto professionale di provenienza della studentessa o dello studente, acquisita la domanda di passaggio, deve provvedere al tempestivo invio all'ente di destinazione del *certificato di competenze*<sup>6</sup> di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 61/2017.

Il **certificato delle competenze** è comprensivo *degli apprendimenti acquisiti dalla studentessa e dallo studente anche nell'ambito di esercitazioni pratiche, esperienze realizzate in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sportive, sociali, produttive, professionali e dei servizi, tirocini, stage, percorsi di alternanza scuola lavoro e percorsi di apprendistato di primo livello* (art. 4, comma 2, dell'accordo Stato-Regioni), costituendo, ai sensi del Decreto interministeriale 5.1.2021, *attestazione di parte terza*, con valore di atto pubblico<sup>7</sup>.

La certificazione delle competenze rappresenta quindi un momento determinante ai fini del passaggio tra sistemi: grazie ad essa, infatti, è possibile, per l'ente di destinazione, in base alla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa e lo studente chiede di

---

<sup>4</sup> Benché l'art. 2 dell'accordo preveda che la designazione di un incaricato che integra la Commissione per i passaggi sia solo eventuale, cioè frutto di una scelta discrezionale da parte dell'Istituto, appare opportuno che tale designazione venga sempre fatta, data l'importanza delle operazioni di individuazione delle competenze e assegnazione dei crediti delegate alla Commissione .

<sup>5</sup> In realtà comma 3, a causa di un refuso presente nel testo dell'accordo Stato Regioni.

<sup>6</sup> Per competenza si intende la *comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale* (art. 2 del D.Lgs. n. 13/2013).

<sup>7</sup> Il D.I. 5.1.2021 definisce *attestazione di parte terza* l'attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente pubblico titolare (nel caso specifico l'Istituto Professionale), con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze (Ministero dell'Istruzione) ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le certificazioni delle competenze rilasciate dagli enti pubblici titolari, costituiscono *attestazione di parte terza con valore di atto pubblico*.

Rif. Filippo Ciancio e Ignazio Testoni





## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Direzione Generale

accedere, nonché sull'accertamento delle effettive potenzialità di prosecuzione, riconoscere i crediti acquisiti e stabilire l'annualità di inserimento e gli eventuali interventi di recupero.

Appare pertanto opportuno che l'istituzione scolastica:

- provveda alla valutazione delle competenze formali di contenuto curricolare e professionale acquisite nel percorso scolastico;
- supporti lo studente, se non è stato già fatto all'atto dell'iscrizione, ovvero previa richiesta dello stesso, mediante uno o più colloqui individuali, nella ricostruzione e messa in trasparenza delle esperienze di apprendimento non formale e informale, promuovendo la raccolta ragionata delle evidenze documentali e identificando attività pertinenti e competenze potenzialmente validabili o certificabili, anche mediante la realizzazione di "prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze" il cui riferimento descrittivo è contenuto nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni;
- adottati, se non è stato già fatto, specifiche metodologie valutative, e prove (autentiche) idonee a valutare, secondo oggettive griglie di valutazione, le competenze non formali e informali effettivamente possedute;

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 61/2017, la certificazione delle competenze è *effettuata, nel corso del biennio, con riferimento alle unità di apprendimento, secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, ferma restando la disciplina vigente in merito alla certificazione delle competenze per il triennio.*

Ai fini della redazione del certificato di competenze, nelle more della definizione di un apposito modello come previsto dal D.Lgs. 61/17, si può fare riferimento allo schema previsto dall'allegato C al Decreto interministeriale del 5.1.2021, che contiene gli elementi minimi del certificato delle competenze, suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'Istituzione scolastica.

Infatti, secondo quanto previsto dalla premessa all'allegato C, *gli enti pubblici titolari (tra i quali rientrano ai sensi del decreto gli Istituti scolastici) possono inserire, nell'ambito della certificazione informazioni aggiuntive....., nonché adottare, nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti purché nei certificati sia reso contestuale ed esplicito il riferimento alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale con le presenti Linee guida.*

Rif. Filippo Ciancio e Ignazio Testoni



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: [direzione-sicilia@istruzione.it](mailto:direzione-sicilia@istruzione.it) - PEC: [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it) - [www.usr.sicilia.it](http://www.usr.sicilia.it)



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Direzione Generale

Ai sensi delle linee guida sul nuovo assetto degli Istituti Professionali<sup>8</sup>, ai fini dell'accertamento intermedio delle competenze formali per le attività e insegnamenti di istruzione generale comuni a tutti gli indirizzi, va fatto riferimento a quelle riportate nell'allegato 1 al Regolamento attuativo dell'istruzione professionale<sup>9</sup>, mentre, per l'accertamento di quelle relative alle aree di indirizzo, si fa riferimento ai risultati di apprendimento riportati nell'Allegato 2 al Regolamento attuativo.

Nell'ambito della certificazione delle competenze non formali e informali appare opportuno che l'Istituto si attenga a quanto disposto dal D.I. 5.1.2021, che prevede l'adozione di un *approccio sostanziale*, considerato *fondamentale al fine di evitare applicazioni formalistiche della certificazione delle competenze, valorizzando qualsiasi esperienza che permetta di accrescere le competenze e l'accusabilità degli individui*.

Una copia del Certificato di competenze è conservata agli atti dell'istituto, il quale deve anche provvedere ad informare lo studente dell'esito della procedura e attivare misure di riorientamento in caso di mancanza delle condizioni essenziali per il passaggio.

### **Compiti dell'IP in caso di passaggio in entrata**

#### **La Commissione per i passaggi**

L'art. 7 dell'accordo Stato-Regioni sui passaggi prevede che l'istituto professionale di destinazione debba provvedere alla nomina una Commissione che sovrintenda all'intera procedura, costituita da personale in servizio presso l'istituzione stessa, nominata in tempo utile per assicurare la conclusione delle operazioni di passaggio, e integrata, ove proposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente contestualmente alla trasmissione della domanda di passaggio, da un formatore dell'ente.

---

<sup>8</sup> Sezione 1.1.1. *La declinazione intermedia delle competenze dell'area generale* e sezione 1.1.2. *La declinazione intermedia dei risultati di apprendimento nelle aree di indirizzo*.

<sup>9</sup> *Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale*, Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 173 del 27.7.2018.

Rif. Filippo Ciancio e Ignazio Testoni



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Direzione Generale

Essa deve curare il procedimento indicato dall'art. 3 dell'accordo Stato-Regioni, suddiviso nelle seguenti fasi:

### **elaborazione del bilancio delle competenze.**

Il bilancio delle competenze ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera b), del D.Lgs. n. 61/2017 è elaborato *sulla base del rilascio, da parte dall'istituzione di leFP di provenienza, dell'attestazione delle competenze e di eventuali verifiche in ingresso - per gli ambiti di acquisizione non adeguatamente documentati - degli apprendimenti effettivamente posseduti, valevoli e traducibili nel percorso di inserimento.*

In Sicilia L'attestazione delle competenze da parte dell'ente di provenienza dello studente è rilasciato in base alle disposizioni del D.M. 30 giugno 2015 e del Decreto del Presidente della Regione Sicilia 7.3.2018, n. 6, secondo cui lo standard di riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze formali, non formali e informali è costituito dal Repertorio regionale delle qualificazioni.

L'attestazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6/2018 costituisce *documento con valore di parte terza* e va redatto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 7.3.2018 n. 6<sup>10</sup>, in coerenza con il modello esemplificativo contenuto nell'allegato 7 al Decreto ministeriale del 30.6.2015.

La fase di elaborazione del bilancio delle competenze è particolarmente importante, essa infatti:

1) assolve ad una funzione di valutazione diagnostica della situazione iniziale dello studente, fornendone un ritratto globale, che integra le competenze e i saperi acquisiti nei contesti formali con quelle sviluppate nei contesti non formali ed informali<sup>11</sup>;

---

<sup>10</sup> Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29. Sistema di certificazione regionale delle competenze.

<sup>11</sup> L'art. 2 del D.Lgs. n. 13/2013, definisce "apprendimento formale": quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari; "apprendimento non formale" quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori del sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese; "apprendimento informale" quello che, anche a prescindere da una scelta

Rif. Filippo Ciancio e Ignazio Testoni



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Direzione Generale

2) serve alla determinazione dei crediti formativi posseduti dallo studente, riconosciuti per specifiche UdA in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, e all'individuazione degli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative.

Esso è inoltre il documento su cui l'Istituto Professionale si basa per:

a) procedere alla comparazione in termini di risultati di apprendimento tra il percorso di provenienza e quello di destinazione, al fine di individuare le effettive potenzialità di prosecuzione del percorso ed un eventuale riorientamento;

b) riconoscere i crediti e determinare l'annualità di inserimento dello studente e le eventuali riduzioni orarie in base ai crediti riconosciuti.

c) individuare le azioni di supporto o gli interventi integrativi di accompagnamento della studentessa e dello studente nel nuovo percorso, per favorirne il successo formativo e il conseguimento dei relativi risultati di apprendimento, tenendo conto delle aree e dei contenuti da potenziare in relazione agli esiti di apprendimento specifici per ciascun profilo o figura di riferimento;

d) è propedeutico alla progettazione del PFI, in quanto consente di rilevare i bisogni formativi da curare, le vocazioni ed i talenti da promuovere tramite gli interventi di personalizzazione e di individuare le azioni di supporto o gli interventi integrativi di accompagnamento dello studente nel nuovo percorso.

L'Istituto professionale deve dunque affidare al Consiglio di Classe di destinazione dell'alunno il compito di esaminare in via preliminare la documentazione trasmessa dall'ente di provenienza, valutando se il materiale ricevuto è sufficiente per il riconoscimento dei crediti e l'eventuale individuazione dei debiti, o se è necessario effettuare altre prove di accertamento, redigendo un verbale, contenente la proposta di inserimento da sottoporre alla commissione per i passaggi, in cui:

a) viene riportata analiticamente la situazione in ingresso rispetto alle varie competenze/discipline, in base alla documentazione ricevuta;

---

*intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.*

Rif. Filippo Ciancio e Ignazio Testoni



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Direzione Generale

b) vengono definite le eventuali azioni di recupero, al fine di un proficuo inserimento dell'alunno nel percorso formativo prescelto.

La commissione deve essere composta, per ciascun indirizzo, da docenti adeguatamente formati e dotati di specifiche competenze in materia, ed integrata da un docente dell'ente di provenienza dello studente, cui andrebbe richiesta da parte dell'Istituto Professionale la trasmissione, qualora non vi abbia provveduto, della richiesta di integrazione<sup>12</sup>.

### **Il riconoscimento dei crediti formativi ai fini del passaggio.**

*Secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni il passaggio tra i percorsi di IP e i percorsi di leFP e viceversa si attua secondo la modalità del riconoscimento dei crediti formativi, nonché sulle effettive potenzialità di prosecuzione del percorso da parte della studentessa e dello studente.*

*Con riferimento ai passaggi tra percorsi, per credito formativo si intende il valore attribuibile alle competenze, abilità e conoscenze acquisite dalla studentessa e dallo studente nel proprio percorso di apprendimento, certificate, validate e comunque riconoscibili ai fini dell'inserimento nel percorso di IP o di leFP per il quale ha presentato la domanda di passaggio a norma dell'articolo 6, anche a seguito di eventuali verifiche in ingresso (art. 5, comma 1 accordo Stato Regioni).*

La Commissione per i passaggi, quindi, deve provvedere, sulla base dell'attestazione delle competenze fornita dall'ente di provenienza, del verbale contenente la proposta di inserimento trasmesso dal Consiglio di classe di destinazione, a validare le competenze non formali ed informali<sup>13</sup>, anche mediante eventuali verifiche in ingresso realizzate con prove orali, scritte o pratiche (ad esempio audizione, colloquio tecnico, prova pratica), se non adeguatamente

---

<sup>12</sup> In Sicilia la Commissione per i passaggi, per le istituzioni scolastiche, è nominata dal Dirigente Scolastico, che individua i docenti che ne fanno parte, variando la composizione della stessa in relazione alle valutazioni da effettuare. La Commissione può essere eventualmente integrata da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale, nomi nati dal Dirigente scolastico su indicazione tecnica della Commissione stessa (Linee guida regionali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, capitolo 8, sezione 8.3.2)

<sup>13</sup> Ai sensi del D.l. 5.1.2021 per "Individuazione e validazione delle competenze" si intende il *processo che conduce al riconoscimento..... in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decret o legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze.*

Rif. Filippo Ciancio e Ignazio Testoni



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Direzione Generale

documentate<sup>14</sup>, e a certificare quelle formali<sup>15</sup> prodromiche del profilo di inserimento, attribuendo i relativi crediti.

In base alla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, e dei relativi risultati di apprendimento, dei crediti riconosciuti e alle correlazioni tra indirizzi, qualifiche e diplomi, di cui alla tabella indicata all'allegato 4 *bis* del decreto 24 maggio 2018, n. 92, riportate nell'Allegato 4) dell'Accordo Stato-Regioni dell'1.8.2019<sup>16</sup>, la Commissione provvede:

1) a determinare l'inserimento della studentessa e dello studente :

- nel percorso di destinazione nell'annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d'anno, con riconoscimento delle ore di formazione fruite nel percorso di provenienza dalla data di inizio dell'annualità alla data di inserimento nel nuovo percorso sono riconosciute e concorrono al computo della frequenza annuale minima del 75% del percorso di destinazione;
- nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti per specifiche UdA in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative;
- nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza;

2) ad individuare, ai fini del proficuo inserimento della studentessa e dello studente, eventuali supporti, interventi o moduli formativi aggiuntivi e personalizzati relativi agli ambiti di specifica caratterizzazione del percorso di destinazione. In questo caso è compito dell'istituto professionale di destinazione, prevedere ed attuare, nell'ambito del proprio programma dell'offerta formativa,

---

<sup>14</sup> Le verifiche possono svolgersi, laddove consentito, anche da remoto con il supporto delle idonee tecnologie digitali (D.I. 5.1.2021)

<sup>15</sup> Per "Certificazione delle competenze" si intende la *procedura di formale riconoscimento, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali.*

<sup>16</sup> Art. 3, comma 1, Accordo Stato Regioni 10.9.2020 Può anche farsi riferimento alle tabelle allegate all'accordo Regioni-Province autonome del 18.12.2019, che regolamentano la confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e disciplinano le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali (cosiddette soft skills).

Rif. Filippo Ciancio e Ignazio Testoni



*Ministero dell' Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Direzione Generale

misure di personalizzazione e supporto, atte a colmare le eventuali carenze formative rispetto al percorso di inserimento, ovvero dispensative, in relazione ai crediti riconosciuti;

3) a non autorizzare il passaggio, in mancanza delle condizioni essenziali per l'ammissione e l'inserimento della studentessa e dello studente nel percorso richiesto.

In quest'ultimo caso, l'Istituto professionale di provenienza dello studente deve però attuare le necessarie misure di riorientamento, con la proposta di soluzioni alternative idonee a facilitare la prosecuzione degli studi.

Il Direttore Generale  
Stefano Suraniti

Rif. Filippo Ciancio e Ignazio Testoni



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: [direzione-sicilia@istruzione.it](mailto:direzione-sicilia@istruzione.it) - PEC: [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it) - [www.usr.sicilia.it](http://www.usr.sicilia.it)